



Provincia di Ravenna

**DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 5 MAGGIO 2003 N. 810**

*"Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale
dei servizi per l'impiego delle province dei principi fissati
nel D.lgs. del 21/4/2000 e successive modifiche ed
integrazioni di cui al D.lgs. 297/2002 e del DPR 7 luglio
2000 n. 442"*

**COME MODIFICATA DALLA SUCCESSIVA DELIBERA N.901 DEL
2004**

L'elenco anagrafico (punto B del provvedimento regionale)

Per espressa disposizione di legge (art. 1 bis del D.lgs. 181/2000) rimangono in vigore le liste di mobilità, l'elenco dei beneficiari della L. 68/99 e la lista unica nazionale dello spettacolo. I lavoratori in lista di mobilità e i beneficiari della L. 68/99 sono inseriti in elenco anagrafico, mentre i lavoratori dello spettacolo sono inseriti in elenco anagrafico solo attraverso la registrazione della loro assunzione.

Modalità di gestione dell'elenco anagrafico (punto B1 del provvedimento regionale)

Per l'iscrizione è confermato il requisito del domicilio. Ogni comunicazione è effettuata al domicilio dell'utente.

Il trasferimento esige la presentazione personale dell'interessato presso il Centro per l'impiego del nuovo domicilio.

Il trasferimento dei dati ai nuovi CPI avviene con comunicazione che contiene esplicitamente la presa d'atto.

Per il trasferimento da altro CPI, tranne il caso in cui il lavoratore sia disponibile ad autodichiarare tutti i dati relativi, vengono registrati solo i dati utili per l'inserimento in elenco anagrafico mentre il riconoscimento dell'anzianità di iscrizione avverrà sulla base della documentazione, proveniente dal Centro per l'impiego di provenienza anche oltre i 30 giorni, richiesta dal Centro per l'impiego. Anche per i trasferiti che risultano iscritti nelle liste di collocamento ordinario alla data del 29 gennaio dovrà essere riconosciuta l'anzianità nello stato di disoccupazione corrispondente all'anzianità di iscrizione nelle predette liste. In tali casi, non essendo stata registrata la data di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario, l'anzianità sarà ricostruita a richiesta dell'utente attraverso la verifica della documentazione cartacea fornita dal Centro per l'impiego di provenienza e nei casi di certificazione richiesta ai fini della L. 407/90.

Sono cancellati dall'elenco anagrafico gli utenti che ne fanno esplicita richiesta; sono altresì cancellati i deceduti quando il Centro per l'impiego ne viene a conoscenza. Non si procede alla cancellazione degli extracomunitari in quanto alla scadenza del permesso di soggiorno la Questura rilascia comunque un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Solo se trascorsi i sei mesi senza che il lavoratore si sia occupato anche con lavoro autonomo, la Questura provvede all'espulsione.

Lo stato di disoccupazione (punto D del provvedimento regionale)

Gli iscritti nelle liste di collocamento alla data del 29 di gennaio 2003, fino al 29 luglio 2003 sono in stato di disoccupazione anche se non hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità; coloro che al 29 luglio non si sono presentati, in data 30 luglio 2003 perderanno lo stato di disoccupazione. Ciò significa che tale categoria di soggetti non può essere cancellata fino all'ultimo giorno utile per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, fermo restando che per il riconoscimento nello stato di disoccupazione occorre che sia resa l'immediata disponibilità e verificata la sussistenza dei requisiti che consentono la permanenza

nello stato di disoccupazione.

I rapporti di lavoro iniziati prima del 30 gennaio, sono disciplinati fino al 29 gennaio dalla previgente normativa (D.lgs. 181 o L. 56) e per il periodo successivo si applica la disciplina del D.lgs.297/02.

Per i lavoratori sospesi dal lavoro che non percepiscono un salario, interessati alla domanda di disoccupazione si ribadisce il permanere delle procedure già adottate e concordate con l'Inps di Ravenna: tali lavoratori dovranno rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ma saranno iscritti solo nell'elenco anagrafico come persone occupate in cerca di altra occupazione, ad essi i Centri per l'impiego rilasceranno una dichiarazione attestante l'avvenuto inserimento in elenco anagrafico.

Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione (punto D1 del provvedimento regionale)

Per i detenuti saranno presi accordi con la Casa Circondariale di Ravenna sulle modalità di acquisizione dell'immediata disponibilità al lavoro che non potrà prescindere dalla dichiarazione espressa dalla Direzione del carcere circa l'insussistenza di elementi di strutturale incompatibilità con lo svolgimento di una attività lavorativa. Il detenuto permane in stato di disoccupazione per tutto il periodo della detenzione.

Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione (punto D2 del provvedimento regionale)

La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dalla Provincia con atto motivato nei seguenti casi:

- mancata presentazione alla convocazione;
- rifiuto di una congrua offerta di lavoro;
- mancato rispetto da parte del disoccupato del patto concordato con il Centro per l'impiego;

La perdita dello stato di disoccupazione deve essere registrata dai Centri per l'impiego quando constatano il verificarsi delle situazioni appena descritte e mensilmente predispongono, per ciascun tipo di situazione, l'elenco dei nominativi dei lavoratori cancellati con l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, data della dichiarazione di immediata disponibilità e data di cancellazione.

Il Provvedimento di cancellazione è disposto dalla Provincia, la perdita dello stato di disoccupazione decorre dalla data in cui si è verificato l'evento all'origine del provvedimento.

La notifica è effettuata mediante affissione all'albo pretorio della Provincia e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati.

Gli interessati possono proporre al Dirigente del Settore Orientamento, Formazione e Lavoro il riesame del provvedimento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e il riesame avviene entro 10 giorni.

Gli elenchi di coloro che sono decaduti dallo stato di disoccupazione, sono trasmessi

mensilmente all'Inps di Ravenna via posta elettronica a cura dell'Ufficio Provinciale.

Sospensione dello stato di disoccupazione (punto D2.1 del provvedimento regionale)

Per offerta di lavoro si intende anche il rapporto di lavoro a tempo determinato anche non subordinato.

Se il reddito derivante da tale occupazione non supera il limite di reddito escluso da imposizione fiscale il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione.

Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe e si misura in mesi commerciali con le stesse modalità del computo riferito allo stato di disoccupazione.

Per la sospensione dei braccianti agricoli si prende in considerazione la durata espressa nella comunicazione di assunzione, mentre per la conservazione si fa riferimento al reddito.

Requisito di Reddito (punto D2.2 del provvedimento regionale)

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione chi svolge attività di lavoro subordinato, autonomo o associato da cui derivi un reddito annuale non superiore a euro 7.500 per il lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilate, e di euro 4.500 per il lavoro autonomo.

Va considerato il reddito imponibile.

Ai fini dell'individuazione della conservazione nello stato di disoccupazione, nel caso in cui nell'anno si susseguano più rapporti di lavoro, si tiene conto del cumulo dei redditi derivanti dai rapporti di lavoro. Ai fini della sospensione, invece, non si cumulano i periodi di più rapporti di lavoro.

Nei casi di più rapporti di lavoro che abbiano comportato il superamento del limite di reddito si attiverà la sospensione a partire dal rapporto che ha prodotto il superamento del limite, per il periodo del rapporto stesso che rientri negli 8 o 4 mesi previsti dalla norma.

Anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato e che cessano il rapporto di lavoro senza avere percepito un reddito superiore alla soglia minima esente da imposizione, conservano lo stato di disoccupazione. Non si applica invece l'istituto della sospensione in relazione al periodo lavorato.

Per il disoccupato che trova lavoro, ai fini della conservazione o meno dello stato di disoccupazione, si farà riferimento al reddito che sarà percepito dall'inizio del rapporto di lavoro fino al 31/12 dell'anno in cui è iniziato il rapporto di lavoro.

Per attribuire invece lo stato di disoccupazione agli occupati che percepiscono un reddito inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, occorre valutare il reddito percepito nel rapporto di lavoro in corso andando a ritroso fino all'inizio dell'anno se iniziato precedentemente all'anno in corso e il reddito che percepiranno fino alla fine del rapporto di lavoro o fino alla fine dell'anno in corso.

Se nel corso dell'anno si verificano rapporti lavoro subordinato e autonomo, il reddito di riferimento per valutare la conservazione dello stato di disoccupazione sarà 7.500 euro come previsto nell'accordo interregionale sottoposto al Ministero del lavoro e alla Conferenza

Unificata del 23 maggio 2003.

Il reddito annuale di riferimento relativamente ai disabili è di euro 10.000 con rivalutazione annua secondo i parametri Istat mentre per le categorie previste dall'art. 18 della L. 68/99 (orfani, profughi ecc.) il limite di reddito è di 7.500/4.500 euro.

Mancata presentazione alla convocazione dei servizi per l'impiego (punto D2.3 del provvedimento regionale)

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l'impiego quando convocata, pena la perdita dello stato di disoccupazione.

Le richieste di spostare l'appuntamento possono essere telefoniche e, in tal caso, l'operatore avrà cura di annotare la variazione registrando anche la nuova data.

L'utente che non si presenta neanche la seconda volta sarà cancellato con decorrenza dalla data del primo appuntamento fissato. Sarà cura del Centro per l'impiego annotare la non presentazione del disoccupato nemmeno al secondo appuntamento.

I casi di giustificato motivo previsti devono essere tempestivamente motivati e/o documentati: per tempestivamente si intende: entro 10 giorni successivi alla data dell'appuntamento.

Dovranno essere documentate le giustificazioni che non possono essere autocertificate con dichiarazione sostitutiva.

In ragione dell'esperienza maturata nel primo anno di attività si ritiene opportuno individuare ulteriori casi di giustificato motivo che non comportano la perdita dello stato di disoccupazione per la mancata presentazione alla convocazione di seguito indicati:

1. assistenza di parenti ed affini di 1° grado in stato di malattia certificato dal medico; l'interessato dovrà dichiarare di aver prestato assistenza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegare il certificato medico relativo alla malattia del parente;
2. lutto relativo al decesso di parenti ed affini di 1° grado comunicato con dichiarazione sostitutiva.

Non si ritiene di inserire tra i casi di giustificato motivo l'assunzione o l'occupazione in genere avvenuta nel periodo che intercorre tra la dichiarazione di immediata disponibilità e la data del colloquio. Questo per garantire parità di trattamento tra i disoccupati e gli occupati, che ai sensi del provvedimento regionale possono essere riconosciuti in stato di disoccupazione in relazione al reddito che percepiscono.

L'aver trovato lavoro è una motivata difficoltà, che può consentire di spostare l'appuntamento ma non un giustificato motivo che consente la conservazione dello stato di disoccupazione.

Rifiuto di congrua offerta di lavoro (punto D2.4 del provvedimento regionale)

La perdita dello stato di disoccupazione consegue pure al rifiuto di una congrua offerta di lavoro salvo i casi di giustificato motivo già previsti per la mancata risposta alla convocazione cui si aggiunge, quale ulteriore ipotesi di giustificato motivo, il rifiuto opposto da madre o padre disoccupato nel primo anno di vita del figlio/a.

La cancellazione di "disoccupati" per il rifiuto di una congrua offerta avviene in relazione alle

disponibilità espresse e non anche in relazione alle precedenti esperienze lavorative in precedenza svolte in quanto non rientrano sostanzialmente nel patto con l'utente.

Per quanto riguarda la congruità sotto il profilo della retribuzione, si precisa che per retribuzione immediatamente percepita prima dello stato di disoccupazione, si intende la retribuzione percepita non oltre 6 mesi prima del predetto stato, mutuando il requisito dei 6 mesi dalla disposizione successiva che prevede l'incremento dal 10 al 15% dello scostamento tra retribuzione percepita e retribuzione offerta, trascorsi 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione (punto F del provvedimento regionale)

L'Isee più recente in corso di validità deve essere presentato, non può essere autocertificato.

Il compimento dell'età che dà luogo all'ulteriore incremento del punteggio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.901/2004, va riferito alla data di evasione della richiesta e va attribuito a coloro che sono in stato di disoccupazione da una data antecedente alla data di pubblicazione dell'offerta di lavoro.

Le graduatorie, formulate secondo i criteri previsti nella delibera regionale n.901/2004, sono pubblicate nella giornata prefissata per la chiamata sui presenti. Esse sono provvisorie e sono approvate entro cinque giorni con provvedimento del Dirigente. Avverso il provvedimento del Dirigente è ammessa richiesta di riesame entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio della Provincia, il Dirigente effettua il riesame entro 10 giorni dalla richiesta dell'istante.

Su richiesta della pubblica Amministrazione la medesima graduatoria può essere utilizzata, per la medesima qualifica, nell'arco di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il giustificato motivo che consente di evitare la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione e l'impossibilità di rendere nuovamente l'immediata disponibilità per quattro mesi e di poter aderire alle ulteriori offerte di lavoro, in caso di mancata presentazione alle prove di idoneità o della rinuncia all'opportunità di lavoro, è il mancato rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di comunicazione e di effettuazione delle prove selettive e la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro.

Le persone beneficiarie della L. 68/99 (punto G1 del provvedimento regionale)

Possono esseri iscritti negli elenchi della legge 68 i disoccupati e coloro che svolgono un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuale non superiore a 10.000 euro per i disabili e 7.500/ 4.500 per le altre categorie protette.

Gli iscritti negli elenchi del collocamento mirato sono soggetti agli istituti della conservazione, con limite di reddito elevato a 10.000 euro adeguato di anno in anno secondo il parametro Istat, limitatamente ai disabili, e della sospensione secondo la disciplina dell'art. 4 del D.lgs. 297.

Dovrà essere cancellato dall'elenco del collocamento mirato chi non si presenta per due volte consecutive al colloquio predisposto dai Centri per l'impiego, chi non si presenta alla visita medica per la diagnosi funzionale (qui mancherebbe un requisito essenziale per l'iscrizione e a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della L. 68 non si può più derogare) e chi rifiuta ingiustificatamente occasioni lavoro sia nell'ambito delle richieste numeriche che nell'ambito delle proposte effettuate dai Siil o dai Cpi.

La delibera regionale riconosce ai beneficiari della L. 68 la possibilità di usufruire dei servizi per l'impiego nell'ambito del collocamento ordinario, applicando in tali casi la disciplina del D.lgs. 181 alla stessa stregua degli altri cittadini. In tal modo si crea un doppio canale che potrebbe fare insorgere confusione nella definizione dello stato di disoccupazione dei disabili.

Si ritiene pertanto opportuno razionalizzare le procedure prevedendo l'iscrizione delle categorie protette solo nell'elenco della L. 68, ferma restando l'erogazione dei servizi per l'impiego, se richiesti, da parte dei Centri per l'impiego.

L'anzianità di iscrizione nell'elenco delle categorie vale come anzianità nello stato di disoccupazione (riconoscendo l'anzianità pregressa).

I disoccupati in mobilità (punto G2 del provvedimento regionale)

Per il periodo di permanenza in lista di mobilità i lavoratori sono da considerarsi in stato di disoccupazione (anche se lavorano a tempo determinato per 12 mesi).

I lavoratori che fuoriescono dalla lista di mobilità perdono lo stato di disoccupazione; ai lavoratori che al termine del periodo di inserimento in lista sono ancora privi di lavoro, se immediatamente disponibili alla ricerca del lavoro, sarà riconosciuta l'anzianità nello stato di disoccupazione dalla data di inserimento in lista di mobilità se confermano la loro immediata disponibilità entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'inserimento in lista di mobilità. Il beneficio è esteso anche ai lavoratori che alla scadenza dalla lista di mobilità sono occupati a tempo parziale o a tempo determinato se il periodo di lavoro eccedente la lista di mobilità consente la permanenza nello stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

Il limite di reddito per la permanenza in lista di mobilità per coloro che svolgono lavoro autonomo è di 4.500 euro annuali e di 7.500 per rapporti di lavoro assimilati al lavoro subordinato.

I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità Europea (punto G3 del provvedimento regionale)

La Delibera Regionale prevede che i Centri per l'impiego accettino la "ricevuta" della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, per consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Considerati i tempi di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura di Ravenna, attualmente corrispondenti a cinque mesi e per garantire comunque ai cittadini extracomunitari i benefici che derivano dal riconoscimento dello stato di disoccupazione, si procederà al riconoscimento dello status in parola anche nei casi in cui il permesso di

soggiorno sia in fase di rinnovo. L'interessato dovrà esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura.

Il diritto alla conservazione nello stato di disoccupazione e all'inserimento nell'elenco anagrafico cessa alla scadenza del permesso di soggiorno.

La Questura di Ravenna allo scadere del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilascia a tutti un ulteriore permesso "per attesa occupazione" della durata di sei mesi e se in tale periodo l'interessato trova altra occupazione, anche autonoma, rilascia un altro permesso di soggiorno per un anno.